



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA

DECRETO PRESIDENZIALE

n. 190 del 12/10/2020

Oggetto: COMUNE DI FIDENZA - ESPRESSIONE DELLE RISERVE E DELL'INTESA SULLA VARIANTE AL PSC CONTRODEDOTTA CON DCC N. 06 DEL 05.03.2019 AI SENSI DELL'ART. 32 BIS DELLA L.R. 20/2000 E DELL'ART. 4 COMMA 4 LETT. C) DELLA L.R. 24/2017 .

IL PRESIDENTE

VISTE:

la Legge Regionale n. 20 del 24.3.2000;

la Legge Regionale n. 24 del 21.12.2017;

la Delibera di Giunta regionale n. 179478 del 14.3.2018;

PREMESSO CHE:

il Comune di Fidenza con deliberazione di C.C. n.91 del 21.12.2017 ha approvato il PSC, il RUE e il Piano di Classificazione Acustica, provvedendo altresì alla pubblicazione degli stessi elaborati sul BURER n.5 del 10 gennaio 2018;

durante la fase di deposito ex art.32 LR 20/2000 e smi degli strumenti urbanistici sopra richiamati, è pervenuta al Comune di Fidenza l'osservazione n.123 - Prot. n.3009 del 29.01.2015 con la quale si chiedeva la classificazione di un'area di proprietà per 57.945 mq. ed una capacità insediativa di 17.383 mq individuata sul lato ovest del comparto denominato "Villa Ferro";

l'osservazione veniva respinta e a seguito di ricorso sui contenuti della controdeduzione all'osservazione ai nuovi strumenti urbanistici, il TAR Parma, con sentenza n.279/2018, ha riconosciuto

che: *“I provvedimenti impugnati devono dunque essere annullati in parte qua per carenza di motivazione, ... , con obbligo per l'amministrazione resistente di riesaminare i presupposti inerenti alle richieste....., trattandosi in ogni caso di scelte urbanistiche connotate da ampia discrezionalità”*;

con riferimento specifico alla parte del Documento di controdeduzione, inerente all'osservazione n.123 al PSC/RUE, oggetto della deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 27 luglio 2017, il Comune ha quindi proceduto ad una nuova valutazione, al fine di aderire e dare attuazione a quanto disposto dal TAR Parma, fatti salvi i contenuti di tutte le altre parti dello stesso Documento e degli elaborati finali del PSC e RUE non interessati in modo diretto e indiretto dalle conclusioni assunte con riferimento all'area oggetto di osservazione;

a conclusione di tale lavoro di revisione e rivalutazione, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 5 marzo 2019 è stato approvato l'aggiornamento del Documento di Controdeduzione inerente l'osservazione n.123 sopra richiamata, per farne parte integrante e sostanziale, nonché è stata avviata l'attività di redazione di una variante parziale al PSC vigente in conseguenza della riformulata controdeduzione all'osservazione n. 123 con accoglimento parziale della stessa;

il Comune con nota PEC 14164 del 26.06.20 ha trasmesso la citata DCC 6/19 e la Determina dirigenziale n. 419 del 12.06.20 dando avvio, con quest'ultima, all'iter di variante specifica al PSC ritenendo possibile, ai sensi dell'art.4 comma 4 della legge regionale 21 dicembre 2017 n.24, l'applicazione dell'art.32 bis della legge regionale 24 marzo 2000 n.20 e s.m.i., sottolineando la necessità di ridurre i tempi per ottemperare a quanto disposto dal TAR, nonché la stessa poca rilevanza della modifica introdotta;

la Provincia con nota PEC 18413 del 18.08.20 ha trasmesso un parere preliminare favorevole sulla proposta di variante in esame;

ARPAE con nota PEC 18830/2020 ha chiesto di integrare la documentazione tecnica trasmessa con adeguate valutazioni ambientali;

il Comune con nota PEC 19802 del 09.09.20 ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta;

il Comune con nota PEC 20727 del 17.09.20 ha trasmesso il parere di ARPAE sulle valutazioni ambientali trasmesse;

CONSTATATO

che il Comune ha provveduto, ai sensi dell'art.32bis della LR 20/2000 alla consultazione degli Enti che svolgono compiti di governo del territorio in forma scritta in luogo della convocazione della conferenza di pianificazione ai sensi dell'art.14 della stessa legge regionale;

che si è provveduto a dare corso a distinta comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti interessati ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e della L.R. 37/02 e ss.mm.ii;

che si è disposto il deposito del progetto presso la sede degli uffici comunali e la pubblicazione sul sito Web istituzionale;

che si è disposta la pubblicazione di Avviso di deposito sul B.U.R.E.R.T. a decorrere dal 24 giugno 2020 e all'Albo Pretorio online del Comune di Fidenza;

VISTO il D. Lgs. n. 152/06, modificato dal D.Lgs. n. 4/08 e l'art. 5 della L.R. 20/00 e s.m.i.;

CONSTATATO INOLTRE:

che la proposta di Variante riguarda una nuova valutazione dell'osservazione n. 123 al PSC/RUE precedentemente respinta, con atto di CC n. 50 del 27.07.17;

che l'area oggetto di osservazione è posta alla confluenza tra le vie Togliatti, caduti di Cefalonia e Rovacchia Ferrari, delimitata ulteriormente dal quartiere di Villa Ferro;

che e a seguito di ricorso al TAR Parma, con sentenza n. 279/2018 *“I provvedimenti impugnati devono dunque essere annullati in parte qua per carenza di motivazione, ... , con obbligo per l'amministrazione*

resistente di riesaminare i presupposti inerenti alle richieste del sig. Riolfo, trattandosi in ogni caso di scelte urbanistiche connotate da ampia discrezionalità” l'Amministrazione Comunale ha deciso di procedere con un inserimento nel tessuto urbanizzato come sub ambito a verde privato del complesso di edifici imperniato sulla villa padronale e sul relativo parco introducendo una scheda a bassa intensità edilizia dove è possibile realizzare alcune residenze, da attuarsi come comparto di completamento n. 105;

che in merito specifico alla riformulata controdeduzione dell'osservazione n.123 il Comune ha confermato l'impossibilità di una classificazione estesa a tutta la porzione del fondo agricolo di proprietà dell'osservante, valutando invece positivamente l'inserimento nel tessuto urbanizzato, come sub ambito a verde privato, del complesso di edifici imperniato sulla villa padronale e sul relativo parco. A tal fine è stata introdotta una scheda a bassa intensità edilizia che prevede la possibilità di realizzare alcune residenze all'interno del comparto di completamento generato per l'appunto dal sistema insediativo della villa e del suo parco;

che con riferimento alla parte residua del fondo originario, di cui si richiedeva la completa classificazione quale area di espansione con destinazione residenziale, il Comune ha ritenuto di mantenere saldi i punti di riferimento già definiti nello stesso Documento Preliminare del PSC, ovvero “contenere l'uso di suolo per processi edificatori” e “salvaguardare la porzione pedecollinare comunale di valore paesaggistico”, non prevedendo nuovi comparti oltre i limiti degli stessi verso la parte più pregiata del territorio agricolo periurbano, né alterando gli elementi di pregio del tessuto edilizio agricolo preesistente, tra cui certamente la stessa casa padronale del fondo agricolo sopra citato e relativo parco;

che al contrario, l'accoglimento della proposta di una nuova area di espansione sulla proprietà, nei termini di cui all'osservazione presentata, si sarebbe posto in contrasto con indirizzi che il piano aveva assunto fin dalla sua adozione e ancor di più alla luce dei nuovi disposti della LR 24/2017;

che il Comune ha quindi considerato la riformulazione operata non incidente in termini sostanziali sul rapporto tra limite del territorio urbanizzato, sull'asse storico di via Caduti di Cefalonia, e l'area tutelata della cosiddetta “Piana di Cabriolo” e del sistema dei percorsi pedonali che l'attraversano, compreso il tracciato di ascesa alla Pieve di Cabriolo, punto rilevante dell'intero tratto emiliano della via Francigena;

che a seguito della nuova valutazione l'osservazione n. 123 al PSC/RUE precedentemente respinta, è stata parzialmente accolta con atto di CC n. 6 del 05.03.19;

che è stata quindi inserita la scheda 105 come Area di riqualificazione – Area di nuovo impianto in adiacenza a Via Caduti di Cefalonia, per una Superficie a prevalente destinazione residenziale di circa 6.700 mq con una capacità insediativa di circa 1.000 mq;

CONSIDERATO

che in data 1.1.2018 è entrata in vigore la L.R. n. 24 del 21.12.2017, che detta la nuova disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio, e che pur abrogando la L.R. 20/2000, agli artt. 3 e 4 dispone che la conclusione dei procedimenti in corso e l'attuazione degli strumenti urbanistici vigenti avvenga secondo la procedura previgente della stessa L.R. 20/2000;

che in particolare ai sensi del citato art. 4, 4° comma della L.R. 24 /2017, nonché della delibera di Giunta Regionale n. 179478 del 14.3.2018, che detta le prime indicazioni applicative della citata L.R. 24/2017, gli strumenti urbanistici vigenti possono essere attuati anche attraverso l'adozione di varianti specifiche, o la loro conclusione secondo le procedure della L.R. 20/2000;

che pertanto, ai sensi degli articoli sopra richiamati, e della delibera regionale stessa, la Variante al PSC in esame rientra pienamente nella fattispecie di cui all'art. 4 comma 4 lett. a) della citata L.R. 24/2017;

che l'istruttoria dell'Ufficio non ha evidenziato contrasti con il PTCP vigente, confermando quanto già

evidenziato nella nota PEC 18413 del 18.08.20;

che ARPAE ha espresso parere di competenza positivo, sottolineando l'importanza di attuare la siepe arborea perimetrale prevista dalla ValSAT, indipendentemente dalle scelte architettoniche;

che il Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia, valutati i contenuti e le caratteristiche della variante in esame, preso atto dei pareri favorevoli di ARPAE, ritiene che la documentazione di VAS\ValSAT presentata assolva a pieno la valutazione dei possibili impatti e definizione delle necessarie azioni di mitigazione connesse alla rivalutazione della scelta di piano operata;

SENTITO il Consigliere delegato Gianpaolo Cantoni;

ACQUISITO il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che non viene acquisito il parere del Ragioniere Capo in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in quanto il presente provvedimento non ha alcuna rilevanza contabile;

DATO ATTO che il soggetto responsabile del parere di regolarità tecnica autorizza la Segreteria ad apportare al presente provvedimento le rettifiche necessarie, dovute ad eventuali errori materiali, che non comportino modifica del contenuto volitivo dell'atto medesimo;

DECRETA

di non formulare riserve e di esprimere l'intesa sulla proposta di variante al PSC del Comune di Fidenza approvata con DCC n. 6 del 05.03.19, ai sensi dell'art 32bis della L.R. 20/2000, per le motivazioni espresse nel precedente "CONSIDERATO";

di formulare parere motivato favorevole sulla ValSAT della Variante in oggetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 152/06 e dell'art. 5 comma 7 lettera a della L.R. 20/00 e s.m.i.;

di trasmettere altresì al Comune di Fidenza copia del presente atto;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web della Provincia di Parma ai sensi dell'art. 9 del Dlgs. 33/2013 e s.m.i. riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

che il presente provvedimento è esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

Il Presidente
(ROSSI DIEGO)
con firma digitale



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA

PARERE di REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. **2463 /2020** ad oggetto:

" COMUNE DI FIDENZA - ESPRESSIONE DELLE RISERVE E DELL'INTESA SULLA VARIANTE AL PSC CONTRODEDOTTA CON DCC N. 06 DEL 05.03.2019 AI SENSI DELL'ART. 32 BIS DELLA L.R. 20/2000 E DELL'ART. 4 COMMA 4 LETT. C) DELLA L.R. 24/2017 . "

ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' tecnica.

Note:

Parma , 09/10/2020

Sottoscritto dal Responsabile
(RUFFINI ANDREA)
con firma digitale